

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 169/25/2011

Svolgimento

Con cartella notificata l'8/6/2010, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36bis del Mod.Unico 2007 per il 2006, veniva richiesto il pagamento di Ires con interessi e sanzioni per complessivi Euro 23.286,36.

Con tempestivo ricorso l'Associazione contribuente ha impugnato la cartella notificata chiedendone l'annullamento in quanto:

- non è stata inviata la comunicazione (avviso bonario) prevista dal comma 3 art.36bis DPR 600/73;

- non è stata esplicitata la motivazione della pretesa impositiva per consentire al contribuente di comprendere i presupposti di fatto e di diritto posti a base della stessa. In data 19/11/2010 si è costituita l'Agenzia delle Entrate - D P I di Milano - chiedendo il rigetto del ricorso e specificando, nel merito, che con l'iscrizione a ruolo notificata viene contestata "l'illegittima compensazione effettuata con le perdite degli anni precedenti mai riportate a nuovo da controparte".

Equitalia Esatri si è costituita il 10/11/2010 invocando l'estraneità alle contestazioni di parte avversaria e la declaratoria di difetto di legittimazione passiva. Chiede comunque che il ricorso venga respinto.

Con successiva memoria in data 1/4/2011 l'Associazione ricorrente contesta puntualmente i rilievi dell'Agenzia delle Entrate sulla infondatezza delle eccezioni di illegittimità e invalidità della cartella; lamenta di non essere stato posto nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa in quanto i motivi della richiesta erariale vengono esplicitati per la prima volta nelle controdeduzioni del 19/11/2010 e non sono mai stati indicati in un provvedimento amministrativo (avviso bonario e cartella esattoriale).

Conferma le richieste avanzate nel ricorso introduttivo.

Motivazioni

Il Collegio, esaminati gli atti di causa, ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto.

In prima istanza si deve rilevare come nella giurisprudenza di merito si sia consolidato il principio di nullità del ruolo e della cartella in caso di mancata notifica dell'avviso bonario previsto dall'art. 36bis - comma3 - e comunque anche in forza dell'art.6 - comma5 - Legge 212/2000.

Secondo questo Collegio, l'avviso de quo avrebbe consentito al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa atteso che dalla cartella non emergono i presupposti di fatto della richiesta erariale, motivi che sono indicati solo e per la prima volta, ancorchè in modo generico, nelle controdeduzioni dell'Agenzia.

Pertanto, l'Agenzia non ha provato l'avvenuta notifica dell'avviso bonario citato nella cartella e la presunta compensazione effettuata per perdite di esercizi precedenti.

Per quanto sopra, la cartella impugnata deve essere annullata sia per mancata notifica della comunicazione ex art.36 bis sia per assenza di motivazione della pretesa avanzata. Attesa l'attività istruttoria posta in essere, si ritiene di compensare le spese di lite.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla la cartella impugnata. Spese compensate.